



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione prima

n.38-1/2022

Il Tribunale C.P. di Venezia, sezione prima, composto dai Magistrati:

dott. Daniela Bruni Presidente

dott. Martina Gasparini Giudice rel

dott. Tania Vettore Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Letto il ricorso depositato in data 14.11.2022 da
Alessandro Fort nato a Milano il 12/11/1970 (CF FRTLSN70S12F205I) e
Carlotta Dall'Acqua nata a Venezia il 9/7/1978 (CF DLLCLT78L49L736R), entrambi
residenti in Venezia, Giudecca 83

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio

OSSERVA

Premesso che con ricorso depositato in data 14.11.2022 Alessandro Fort e Carlotta
Dall'Acqua hanno avanzato proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt.268 e
segg. Del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C.



, che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

sussista la competenza ai sensi dell'art 27 comma 2 del Codice della Crisi in quanto gli istanti hanno residenza nel Comune di Venezia;

che i debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art.2 1 comma lett c del Codice della Crisi e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuta ammissibile la presentazione di un'unica istanza alla luce anche dell'art. 66 CCII, risultando Alessandro Fort e Carlotta Dall'Acqua conviventi ed avendo il sovraindebitamento avuto in prevalenza origine comune essendo riconducibile all'inadempimento del mutuo concesso ad entrambi da Ca.Ri.Ve.;

che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art.269 3 comma Codice della Crisi , all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

che pertanto la domanda proposta soddisfa ai requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile

P.Q.M.

Visto l'art. 270 Codice della Crisi dichiara l'aperta della procedura di liquidazione controllata dei consumatori ALESSANDRO FORT e CARLOTTA DALL'ACQUA

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Martina Gasparini

E liquidatore l'O.C.C. l'avv.to Davide Cortese, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;



ORDINA

Ai debitori di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art 201; si applica l'art.10 comma 3

ORDINA

La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

DISPONE

Che dal giorno di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma cod. civ.

Dato atto che ai sensi dell'art.268 quarto comma Codice della Crisi non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

FISSA

ex art 268 Codice della Crisi il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia in euro 1900,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo



sarà assoggettato alla liquidazione

ORDINA

ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale

DISPONE

a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione

Venezia 17 novembre 2022

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

Il giudice est.

Dott.ssa Martina Gasparini

